

Decreto n. 99.17
prot. 5567

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 203 dell'8 maggio 2012 ed in particolare gli articoli 26, 27 e 32;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 55 del 31 gennaio 2013, con particolare riferimento all'art. 54 "Centri di Ricerca, di Ricerca e Servizi, Biblioteca";
- Visto il Regolamento Generale del Centro per le Lingue Straniere – CLASS, emanato con D.R. n. 21 del 14 gennaio 2010 e modificato con D.R. n. 151 del 31 marzo 2010;
- Visto il "Regolamento Quadro per la realizzazione dei Regolamenti dei Centri di Ricerca e Servizi" emanato con D.R. n. 363.15 del 10 agosto 2015;
- Vista le delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 17 gennaio e 4 aprile 2017;
- Vista le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 17 gennaio e 4 aprile 2017;

DECRETA

L'emanazione del REGOLAMENTO INTERNO DEL CENTRO PER LE LINGUE STRANIERE - CLASS, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 21 del 14 gennaio 2010 e modificato con D.R. n. 151 del 31 marzo 2010, è pubblicato all'Albo Ufficiale online e sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Siena, 10 aprile 2017

IL RETTORE
(f.to Prof. Pietro Cataldi)

REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER LE LINGUE STRANIERE (CLASS)

Art. 1

Costituzione del Centro CLASS

1. Il Centro per le Lingue Straniere- CLASS - di seguito denominato "Centro", dell'Università per Stranieri di Siena, di seguito denominata "Università o Ateneo", istituito con D.R. n. 274 del 14 novembre 2005, è costituito come Centro di Ricerca e di Servizi ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto dell'Università, dell'articolo 54 del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento Quadro per la Realizzazione dei regolamenti dei Centri di Ricerca e di Servizi.
2. Esso è preposto alla progettazione, organizzazione ed erogazione dei corsi delle lingue straniere attivate dall'Università, così come all'innovazione e alla ricerca in progetti ad esse correlati.
3. Ai corsi possono essere applicati i sistemi di accreditamento vigenti, il sistema ECTS per le istituzioni europee e il sistema dei CFU per il sistema formativo italiano.
4. Il Centro si articola in Sezioni in base alle lingue straniere insegnate.
5. Per le sue specificità il Centro si organizza in due Sezioni, una relativa alle lingue europee, *es.* inglese, francese, spagnolo, tedesco ed una connessa alle lingue extraeuropee, *es.* lingue dell'Asia e della Russia europea: arabo, cinese, giapponese, russo.
6. Nel caso in cui l'offerta formativa dovesse ampliarsi, le nuove lingue potranno confluire in una delle due Sezioni preesistenti.
7. Ogni Sezione ha un Responsabile di Sezione, come indicato al successivo art. 8.
8. L'attività delle due Sezioni è, di norma, coordinata da un Coordinatore Tecnico/scientifico come indicato all'art. 7 del Regolamento Quadro.

Art. 2

Finalità, compiti e obiettivi del Centro

1. La progettazione, la realizzazione e l'erogazione di corsi per l'apprendimento delle lingue straniere moderne, nonché le azioni di ricerca scientifica ad esse attinenti, sono tra gli obiettivi principali del Centro.
2. Il Centro si propone inoltre e in particolare di:
 - a) organizzare ed erogare corsi di lingue straniere moderne per gli studenti iscritti ai Corsi di studio dell'Università, tenendo conto della programmazione didattica del DADR "Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca";
 - b) favorire lo studio delle lingue straniere moderne in rapporto a specifiche esigenze formative;
 - c) organizzare corsi e attività formative sussidiarie, anche per la preparazione alle principali certificazioni linguistiche;
 - d) ideare, organizzare ed erogare corsi di formazione per docenti di lingue straniere, anche in ambito CLIL "*Content and Language Integrated Learning*";
 - e) favorire metodologie di autoapprendimento relativamente all'insegnamento delle lingue straniere moderne, anche in collaborazione con gli altri Centri dell'Università;
 - f) coordinare le attività dei docenti delle lingue straniere, dei collaboratori ed esperti linguistici e delle eventuali altre figure incaricate dell'insegnamento delle lingue straniere;

- g) progettare e realizzare percorsi didattici e di traduzione, di testi scritti e audiovisivi, anche su supporto multimediale e informatico ed in collaborazione con gli altri Centri dell'Università;
- h) organizzare seminari internazionali, conferenze e corsi per la presentazione dei risultati delle sperimentazioni didattiche e delle ricerche teoriche condotte dal Centro, in autonomia o in collaborazione con gli altri Centri dell'Università;
- i) organizzare e gestire dal punto di vista didattico percorsi di Alta Formazione (Master) nel settore della didattica delle lingue straniere moderne in relazione alle finalità del Centro, in autonomia o in collaborazione con gli altri Centri dell'Università;
- j) promuovere rapporti e realizzare progetti con istituzioni italiane e straniere in relazione alle attività e finalità del Centro;
- k) produrre materiali relativi alle attività e alle finalità del Centro e curarne la pubblicazione;
- l) promuovere, organizzare e svolgere anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, altre attività didattiche e di ricerca collegate alle finalità del Centro;
- m) promuovere attività di studio e di ricerca applicata allo studio delle lingue straniere moderne, anche in collaborazione con altre strutture dell'Università;
- n) svolgere funzioni di supporto alle attività didattiche finalizzate al conseguimento di titoli di studio, aventi valore legale, previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo quali tirocinio, tutorato, orientamento, progettazione di materiali didattici e integrazione della didattica;
- o) promuovere, organizzare e svolgere attività in conto terzi e di consulenza, collegate alle finalità del Centro, per strutture esterne o interne all'Università.

Art. 3

Gestione amministrativo-contabile e programmazione

1. Ai sensi dell'art. 26 comma 1 dello Statuto e nel rispetto dei principi contabili relativi al Bilancio unico di Ateneo di cui alla legge 240/2010, il Centro ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del *budget* assegnato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e può anche coordinarsi con gli altri Centri per una più efficace ed efficiente gestione delle risorse.
2. Il Direttore del Centro presenta al Consiglio Direttivo, entro il 30 settembre di ciascun anno, una programmazione annuale e triennale delle attività, in conformità al Regolamento amministrativo-contabile dell'Ateneo.
3. La programmazione, comprensiva dei costi e dei proventi che si prevedono necessari al Centro per l'anno successivo, è predisposta in accordo con le direttive di Ateneo; una volta approvata, è presentata al Rettore entro il 15 ottobre di ciascun anno.
4. Il Centro può svolgere attività innovative e sperimentali, anche in coordinamento con gli altri Centri, al fine di reperire risorse aggiuntive per realizzare i propri obiettivi; la programmazione di tali attività deve essere approvata dal Consiglio Direttivo del Centro.

Art. 4

Organi del Centro

1. Gli organi del Centro sono: il Direttore, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Docenti.
2. Per l'esercizio delle diverse cariche di cui al presente articolo non è previsto alcun compenso salvo diversa disposizione deliberata dal Consiglio di Amministrazione compatibilmente con le risorse di bilancio.

Art. 5

Direttore

1. Il Direttore del Centro è nominato dal Rettore, secondo quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento Quadro, fra i professori e i ricercatori di ruolo dell'Ateneo con specifiche competenze scientifiche e didattiche nelle materie oggetto delle attività del Centro, dopo aver acquisito il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di indisponibilità dei professori e dei ricercatori, o in caso di mancanza, fra di loro delle competenze specialistiche richieste dalla direzione della struttura, il Rettore può incaricare della direzione anche figure di elevata qualificazione scientifica esterne all'Università.
3. Il Rettore, ai sensi dell'art. 26 comma 3 dello Statuto può, sulla base di motivate ragioni e sentito il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, revocare l'incarico di Direttore del Centro e procedere a nuova nomina.
4. L'incarico di Direttore del Centro ha durata triennale ed è rinnovabile.
5. La funzione principale del Direttore è propositiva e di promozione delle linee di coordinamento e gestione delle attività del Centro.
6. In particolare il Direttore:
 - a) rappresenta il Centro nei limiti del mandato conferitogli;
 - b) rappresenta il Centro all'interno dell'istanza di coordinamento dei Centri come indicato all'art. 10 del Regolamento Quadro;
 - c) propone al Rettore, a seguito di una generale valutazione dell'attività del Centro, i nomi di tutti i componenti il Consiglio Direttivo ad eccezione del rappresentante dei CEL, come indicato al successivo art. 6;
 - d) svolge funzioni propositive relative alle attività di ricerca e ai servizi offerti dal Centro;
 - e) sovrintende allo svolgimento delle attività del Centro;
 - f) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Docenti e vigila sull'esecuzione dei loro deliberati;
 - g) sottopone al Consiglio Direttivo, entro il 30 settembre di ogni anno, la programmazione annuale e triennale delle attività come indicato al precedente art. 3;
 - h) sottopone al Consiglio Direttivo le richieste e le proposte relative ad attività formative e/o di ricerca anche provenienti da personale non facente parte del Centro;
 - i) trasmette agli Organi competenti le delibere del Consiglio Direttivo;
 - l) presenta al Consiglio Direttivo, entro il 15 marzo di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta e un rendiconto gestionale come previsto all'art. 12, i quali sono successivamente trasmessi al Rettore;
 - m) propone al Consiglio Direttivo l'eventuale istituzione di un Comitato Scientifico del Centro;
 - n) propone al Rettore la stipula di convenzioni con Enti italiani e stranieri, acquisito il parere vincolante del Consiglio Direttivo del Centro;
 - o) esprime il parere sulla stipula di convenzioni proposte da altri organi o strutture dell'Università, sulle materie di propria pertinenza;
 - p) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti e dai Regolamenti di Ateneo.
7. In caso di assenza o temporaneo impedimento il Direttore è sostituito dal Coordinatore Tecnico/scientifico, se nominato, altrimenti dal componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di servizio, del ruolo più alto.

Art. 6

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo interno di indirizzo, di programmazione e di sviluppo delle attività del Centro.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore del Centro almeno due volte all'anno: una per la programmazione scientifica e budgetaria e l'altra per la rendicontazione/monitoraggio delle attività svolte, oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.
3. La partecipazione al Consiglio non può costituire oggetto di delega.
4. Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sugli aspetti generali politico-organizzativi e su quelli scientifico-didattici di pertinenza del Centro;
 - b) prendere annualmente visione degli stanziamenti assegnati al Centro;
 - c) deliberare, entro il 30 settembre di ogni anno, la programmazione annuale e pluriennale di cui al precedente art. 3, relativamente ai costi e ai proventi previsti in relazione alle attività del Centro in conformità al Regolamento amministrativo-contabile;
 - d) deliberare sull'utilizzazione di fondi disponibili, finalizzati al conseguimento delle finalità del Centro;
 - e) deliberare sull'eventuale istituzione del Comitato Scientifico del Centro, proposta dal Direttore;
 - f) esprimere parere e/o deliberare in merito a richieste e proposte relative ad attività formative e/o di ricerca anche provenienti da personale non facente parte del Centro;
 - g) deliberare su tutte le iniziative che valgano a migliorare la funzionalità del Centro ed esprimersi in tutti i casi previsti dal presente Regolamento, ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere;
 - h) promuovere l'aggiornamento del personale afferente al Centro;
 - i) proporre al Consiglio di Amministrazione l'ammontare delle tasse relativamente alle attività del Centro;
 - j) formulare pareri, su proposta del Direttore, in merito alla stipula di convenzioni con enti italiani e esteri;
 - k) esercitare tutte le altre attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli Organi di governo dell'Ateneo;
 - l) deliberare, entro il 15 marzo di ogni anno, sulla relazione presentata dal Direttore del Centro a rendiconto e monitoraggio dell'attività svolta nell'anno precedente, come indicato al successivo art. 12;
 - m) proporre agli Organi competenti dell'Ateneo le modifiche al presente Regolamento.
5. Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di sette membri, compreso il Direttore del Centro che ne fa parte di diritto.
6. Il Consiglio Direttivo è pertanto composto da:
 - a) il Direttore del Centro;
 - b) il Coordinatore Tecnico/scientifico, se nominato;
 - c) i Responsabili di Sezione;
 - d) fino a un massimo di tre docenti, ricercatori o professori di I o di II fascia, di ruolo presso l'Università, con specifiche competenze scientifiche e didattiche nei settori delle lingue straniere e nelle materie oggetto dell'attività del Centro;
 - e) un rappresentante dei collaboratori ed esperti linguistici (CEL) delle lingue straniere, a tempo indeterminato.
7. Tutti i nominativi dei membri del Consiglio Direttivo sono proposti dal Direttore del Centro al Rettore, ad eccezione del rappresentante dei CEL, il quale è eletto con le modalità previste al successivo art. 10.

8. Previo parere del Senato Accademico, i docenti scelti per far parte del Consiglio Direttivo, sono nominati con Decreto del Rettore; essi restano in carica tre anni e possono essere confermati.
9. Il Direttore potrà invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di membro aggregato e senza diritto di voto, un docente per ciascuna delle lingue straniere non rappresentate tra i membri effettivi del Consiglio stesso.
10. Partecipa alle sedute del Consiglio, in qualità di segretario verbalizzante, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale, il Responsabile del Coordinamento amministrativo dei Centri o un suo delegato.
11. La partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo può avvenire anche in via telematica.
12. I membri del Consiglio sono nominati con Decreto Rettorale, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 7 **Collegio dei Docenti**

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7 del Regolamento Quadro, il Collegio dei Docenti svolge i seguenti compiti:
 - a) formula al Consiglio Direttivo proposte in merito alla progettazione e programmazione didattica dei percorsi di insegnamento linguistico;
 - b) elabora proposte di articolazione dei corsi di lingua da presentare al Consiglio Direttivo;
 - c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica e propone al Consiglio Direttivo eventuali misure per il miglioramento dell'attività formativa;
 - d) propone progetti ed iniziative trasversali tra le lingue, compresi seminari internazionali, conferenze e corsi relativi alle finalità specifiche del Centro.
2. Il Collegio dei Docenti è convocato e presieduto dal Direttore del Centro.
3. Il Collegio dei Docenti è composto dal Direttore del Centro e da tutti i docenti e i ricercatori delle lingue di pertinenza del Centro.
4. Il Direttore può invitare ad assistere alle riunioni i CEL delle lingue di pertinenza del Centro ed eventuali altre figure che collaborino alle attività del Centro.

Art. 8 **Coordinatore Tecnico-Scientifico e Responsabili di sezione**

1. Il Coordinatore Tecnico-Scientifico, se nominato:
 - a) sostituisce il Direttore in caso di assenza o temporaneo impedimento e lo coadiuva nello svolgimento dei compiti di coordinamento e gestione delle attività del Centro;
 - b) collabora alla stesura delle relazioni annuali e pluriennali da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - c) coadiuva il Direttore nell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - d) partecipa, se invitato, alle riunioni del Coordinamento dei Centri per trattare su temi specifici con funzioni consultive e senza diritto di voto.
2. I Responsabili di Sezione collaborano con il Direttore e, ove nominato, con il Coordinatore Tecnico-Scientifico, allo svolgimento delle attività delle Sezioni in cui si articola il Centro.

Art. 9 **Personale del Centro**

1. Fanno parte del Centro le seguenti tipologie di personale:
 - il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro dall'Amministrazione centrale;
 - i collaboratori ed esperti linguistici (CEL) assegnati al Centro;
 - i docenti e i ricercatori delle lingue di pertinenza del Centro.

2. Possono collaborare con il Centro, in relazione a progetti specifici:
 - a) personale a contratto selezionato secondo le norme vigenti;
 - b) assegnisti di ricerca o altre figure finanziate dal Centro su fondi di propria pertinenza;
 - c) altre categorie di personale, che abbiano una comprovata competenza scientifica in relazione a specifiche aree.
3. I CEL assegnati al Centro possono svolgere attività negli altri Centri dell'Ateneo previa autorizzazione del Direttore del Centro.
4. L'impegno discendente da tali collaborazioni non può prevalere o interferire con quello previsto per il Centro CLASS.
5. Le eventuali richieste di adesione e collaborazione con il Centro vanno indirizzate al Direttore che le comunicherà al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Art. 10

Modalità di elezione del rappresentante dei CEL nel Consiglio Direttivo

1. Per l'elezione del rappresentante dei CEL nel Consiglio Direttivo l'elettorato attivo e l'elettorato passivo spettano ai CEL delle lingue straniere a tempo indeterminato.
2. Le elezioni sono indette con Decreto del Rettore almeno un mese prima della scadenza del mandato.
3. Il provvedimento indica il calendario delle elezioni, la composizione e l'ubicazione del seggio elettorale.
4. Le elezioni avvengono per voto limitato ad una sola preferenza.
5. In caso di parità di voti si considera eletto il candidato più anziano in ruolo.
6. È ammessa la presentazione di candidature entro una settimana dalle elezioni.
7. Gli elenchi degli elettori sono affissi all'albo del Centro almeno 7 giorni prima delle votazioni.
8. Il seggio è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte dal Direttore del Centro in pubblica seduta fra il personale del Centro o attingendo, se necessario, al personale degli altri Centri o del Coordinamento Amministrativo dei Centri di Ricerca e Servizio.
9. In caso di impossibilità a svolgere l'incarico i membri effettivi sono sostituiti dai membri supplenti.
10. Il seggio elettorale resta aperto al massimo per tre ore.
11. Per quanto riguarda la validità delle votazioni e le modalità di scrutinio, si fa riferimento al Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 11

Comitato Scientifico

1. Su proposta del Direttore e approvazione del Consiglio Direttivo, il Centro può avvalersi della collaborazione di un Comitato Scientifico, in relazione alle tematiche di pertinenza del Centro stesso.
2. Il Comitato scientifico è composto da studiosi italiani e stranieri di comprovata competenza didattica e scientifica nel campo delle attività istituzionali del Centro che possono svolgere attività di consulenza ed esprimere pareri in merito ad attività del Centro.
3. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore del Centro; anche ai singoli componenti del Comitato possono essere richiesti pareri su tematiche specifiche di loro competenza.

Art. 12
Monitoraggio e rendicontazione

1. Entro il 15 marzo di ogni anno il Direttore del Centro presenta al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività svolta dal Centro, sull'utilizzo delle risorse umane e strumentali, sulle iniziative adottate ed ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività svolta, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Amministrativo-contabile.
2. La relazione, e qualsiasi altra forma di monitoraggio richiesta, sono trasmesse al Rettore.

Art. 13
Norma transitoria e finale

1. In attesa della costituzione del Consiglio Direttivo, da effettuarsi entro 60 giorni dall'emanazione del presente Regolamento, gli organi attualmente costituiti continuano a svolgere le proprie attività.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alle Leggi, allo Statuto, al Regolamento Quadro e al Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data di emanazione del relativo Decreto Rettoriale.